*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 132° — Numero 279**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 28 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1991.

**Nomina del comitato di sorveglianza della società «Internazionale fiduciaria - Società per azioni» in forma abbreviata «Interfid S.p.a.», con sede legale in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1968, modificato con decreto interministeriale 20 settembre 1984, con il quale la società «Internazionale fiduciaria - Società per azioni» in forma abbreviata «Interfid S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ed organizzazione e revisione contabile, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;

Letta la sentenza del tribunale di Milano n. 914/90 L.C.A. n. 208 del 20 dicembre 1990, depositata in data 21 dicembre 1990, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza nei confronti della società «Internazionale fiduciaria - Società per azioni» in forma abbreviata «Interfid S.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale la società «Internazionale fiduciaria - Società per azioni» in forma abbreviata «Interfid S.p.a.» è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed è stato contestualmente nominato quale commissario liquidatore il sig. avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, largo Righini n. 4;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, alla nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Alla predetta procedura è preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Juso dott. Pietro, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Lingetti dott.ssa Giuseppina, nata a Roma il 2 giugno 1957, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro esperto;

Carducci Agostini dott. Gaetano, nato a Taranto il 3 agosto 1949, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1991

*Il Ministro:* BODRATO

91A5286

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 novembre 1991.

**Riduzione della tassa d'ingresso al Cenacolo vinciano di Milano.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1990, con il quale è stata rideterminata la tassa d'ingresso negli istituti d'antichità e d'arte dello Stato ed in particolare è stata imposta la tassa d'ingresso per l'accesso al Cenacolo vinciano di Milano;

Vista la richiesta della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano, con nota n. 9259 del 7 settembre 1991, di ridurre la tassa d'ingresso al Cenacolo, in considerazione dei lavori di ristrutturazione che interessano il capolavoro vinciano da alcuni anni, riducendone gran parte della fruibilità;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta proposta e di ridurre la tassa in questione a L. 6.000, tenuto conto del parere espresso in linea generale dal comitato preposto alla disciplina della tassa d'ingresso nei musei, nella riunione del 21 gennaio 1991, a fronte delle richieste concernenti la riduzione della tassa a causa dei lavori in corso;

Decreta:

La tassa d'ingresso al Cenacolo vinciano di Milano è ridotta a L. 6.000, in considerazione della limitata fruibilità del monumento stesso a causa dei lavori di restauro in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1991

p. *Il Ministro:* COVATTA

91A5166

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1991.

**Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni e integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1989 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative L. 16.133.687.176 a fronte di 26.810 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 866.016.513 a fronte di 16.335 rendite gestite;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1989, nella seguente misura:

L. 601.778,71 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 53.016 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

91A5186

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 settembre 1991.

**Determinazione della percentuale di contributo sugli oneri derivanti dalle verifiche effettuate dal Registro italiano navale per gli anni 1989 e 1990.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale;

Visto in particolare l'art. 4, settimo comma, che prevede la concessione ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni ed agli armatori per le navi nazionali in esercizio, di un contributo, nella misura non superiore al 70 per cento, sugli oneri derivanti dalle verifiche effettuate dal Registro italiano navale per accertare la conformità del livello di costruzione e di equipaggiamento di tutte le navi nazionali alle regole delle convenzioni internazionali e delle leggi dello Stato sulla sicurezza della vita umana in mare e sulla prevenzione dell'ambiente marino dagli inquinamenti da navi;

Ritenuta la necessità di stabilire un'unica percentuale di contribuzione per gli anni 1989 e 1990;

Individuata detta percentuale nella misura massima consentita del 70% in relazione alle domande presentate e agli stanziamenti previsti dalla legge n. 234/1989;

Decreta:

*Articolo unico*

Per gli anni 1989 e 1990 la percentuale di contribuzione di cui al settimo comma dell'art. 4 della legge 14 giugno 1989 è stabilita nella misura del 70%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1991

*Il Ministro:* FACCHIANO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1991*
*Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 261*

91A5187

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 novembre 1991.

**Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli ed ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importate temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 luglio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 novembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 29 gennaio 1992.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 25 novembre 1991

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

91A5205

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1991.

**Modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751,

Visto l'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30 e 33, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto l'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il terzo comma dello stesso art. 38, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalità per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1989, concernente le modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1986 che istituisce nelle province di Firenze e di Milano un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1988 che istituisce nella provincia di Genova un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Chiavari;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1988 che istituisce nella provincia di Brescia un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Brescia;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988 che istituisce nella provincia di Roma un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1991, che istituisce nella provincia di Napoli un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Napoli;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1991, che istituisce nella provincia di Bologna un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Bologna;

Visto il decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, concernente disposizioni urgenti in materia di liquidazione e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991) che prevede il versamento a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di sostituire il decreto ministeriale 22 aprile 1989 al fine di integrare la nuova modulistica, allegata al decreto stesso, in seguito alle nuove disposizioni concernenti in particolare i versamenti d'acconto dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 22 aprile 1989 concernente le modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad un'azienda di credito, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione del periodo cui si riferisce la liquidazione d'imposta e l'importo versato, nonché i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente.

L'azienda di credito delegata deve controllare:

*a)* che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente nell'attestato corrispondano al codice dell'ufficio IVA competente per territorio nei confronti della dipendenza cui la delega è stata conferita;

*b)* l'indicazione nell'attestato dal codice fiscale, e del periodo di riferimento del pagamento;

*c)* che ogni attestato si riferisca esclusivamente ad un versamento.

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2. — L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento per conto dell'ufficio IVA, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, in apposita contabilità speciale, direttamente presso la competente sezione di tesoreria provinciale in contanti o mediante i valori previsti dal terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna giornata al netto dell'importo delle commissioni, entro i previsti termini, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e dal decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da una dipendenza capofila per ciascun territorio di competenza di ogni ufficio IVA.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a fronte dei versamenti previsti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, effettuati dalle aziende di credito e dalle casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rilasceranno al versante, ad avvenuto incasso dei valori, un'attestazione, di cui all'allegato 2, per ognuna delle distinte di cui all'allegato 3. Detta attestazione dovrà essere in due esemplari di cui il primo fungerà da quietanza per il versante e il secondo da attestazione di accreditamento per il competente ufficio IVA, al quale sarà presentato con la relativa documentazione. A fronte di tutte le attestazioni rilasciate in giornata la sezione emetterà, a favore del competente ufficio IVA, unica quietanza cumulativa mod. 80T, alla quale sarà allegata altra copia delle attestazioni stesse. La data di versamento indicata sull'attestazione costituirà termine liberatorio per l'azienda di credito.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato provvederanno tempestivamente alla trasmissione all'ufficio IVA della quietanza mod. 80T e dei relativi allegati. Detta documentazione potrà essere ritirata direttamente dall'ufficio IVA interessato.

Per il pagamento effettuato a fronte di ogni giornata di riscossione delle deleghe deve essere predisposto apposito modulo conforme all'allegato 3 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme all'attestazione di pagamento rilasciata dalla tesoreria, di cui all'allegato 2, con periodicità settimanale; il martedì di ogni settimana devono essere consegnate le distinte e relative attestazioni dei pagamenti effettuati nella settimana precedente.

Art. 3. — Le aziende di credito delegate devono pagare, entro i prescritti termini, l'ammontare dell'imposta da esse dovuta alla competente sezione di tesoreria provinciale attraverso la dipendenza capofila competente per territorio con le modalità prescritte nel primo e quarto comma del precedente articolo.

Per i versamenti deve essere predisposto un modulo conforme all'allegato 4, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila per i documenti previsti nel sesto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA con le modalità e i termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4. — La contabilità speciale di conto corrente cui all'art. 2 è tenuta a norma delle disposizioni previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, e dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Le somme accreditate dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nei modi indicati dall'art. 2, costituiranno accertamento di entrata; per ogni attestazione ricevuta i titolari del servizio autonomo di cassa istituito presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto emetteranno, a loro nome e per pari importo, ordine di incasso in conformità alla vigente normativa. I predetti titolari, mediante distinti ordinativi, sottoscritti anche dai titolari degli uffici IVA, tratti con cadenza mensile sulla contabilità speciale di cui al comma precedente, provvederanno a trasferire all'apposita contabilità speciale già esistente i fondi necessari a consentire l'effettuazione dei rimborsi di propria competenza o a costituire la giacenza necessaria agli altri uffici eventualmente deficitari, secondo le norme emanate in attuazione del disposto del quinto comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al versamento all'erario delle somme eccedenti.

Il cassiere inoltre trasmetterà, vistati per convalida, due dei tre esemplari delle distinte di cui al sesto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3, ai reparti amministrativi.

Il Ministero delle finanze al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovrà provvedere all'emissione di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate.

Comunicazione dell'importo lordo e netto dei versamenti affluiti sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, nonché delle relative commissioni bancarie, dovrà altresì essere fatta mensilmente dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per ogni ufficio IVA, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.

Art. 5. — La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA competente dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni distinta di cui al sesto comma dell'art. 2.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari della distinta trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6. — L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli allegati 3 e 4.

Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5 del presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di ciascuno indicato:

1° dicembre ÷ 7 gennaio: 20 febbraio;
8 gennaio ÷ 31 marzo: 15 maggio;
1° aprile ÷ 31 maggio: 15 luglio;
1° giugno ÷ 31 agosto: 15 ottobre;
1° settembre ÷ 30 novembre: 15 gennaio.

Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal "Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale" gestito dall'Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per ufficio IVA competente con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti.

Le predette aziende e quelle che attualmente già svolgono il servizio devono comunicare all'indicato centro le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica, sia degli enti incaricati della consegna dei supporti almeno venti giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.

Art. 7. — Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli trasmessi, tramite i terminali, dagli uffici IVA al momento dell'acquisizione delle distinte di cui al sesto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3 allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito.

Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli dei versamenti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti, riportati sui relativi supporti predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori o trasmessi via terminale dagli uffici IVA.

Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute, nonché all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente ripreso dal terzo comma dell'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8. — Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze e le attestazioni rilasciate dalla tesoreria in ordine cronologico e uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito stesse.

Art. 9. — I moduli allegati 1, 3 e 4 al presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10. — Resta fermo il pagamento dell'imposta mediante versamento diretto in tesoreria, da parte dei Depositi generali di monopolio, previsto dal decreto 28 dicembre 1972 del Ministero delle finanze.

Art. 11. — A partire dalla data di attivazione degli uffici IVA di nuova istituzione, le dipendenze capofila con sede nei territori di competenza di tali uffici dovranno assumere un nuovo codice, che dovrà essere comunicato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con le modalità e nei termini previsti nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto.

I pagamenti relativi alle deleghe ricevute fino al giorno precedente a quello previsto per l'attivazione del nuovo ufficio, comprese eventuali integrazioni a tali pagamenti, effettuate anche successivamente a tale data andranno fatti per conto dell'ufficio IVA precedentemente competente.

È consentito l'utilizzo, ad eccezione dei versamenti a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, dei moduli già stampati conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1989, fino ad esaurimento degli stessi».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

ALLEGATO 1/A

# IVA

## ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito (1) SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

dipendenza

ATTESTA che:

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO [M] [F] — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — CAP — COMUNE — PROV

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) — CODICE FISCALE (2)

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, sul conto dell'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, alla competente sezione di tesoreria provinciale

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (4) 1 9 per il periodo:

(5) CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

| 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | Conguaglio annuale | Altri (periodi) | Acconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 31 | 32 | 33 | 99 | 34 | 39 |

CONTRIBUENTI MENSILI

| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Conguaglio annuale | Acconto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 99 | 13 |

la somma di L. (7) .000 (in cifre) (Lire __________ (in lettere))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante alla predetta sezione di tesoreria provinciale entro i prescritti termini

| LUOGO | IN DATA (giorno mese anno) | CODICE AZIENDA | CODICE DIPENDENZA |
|---|---|---|---|
| | | | |

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO I.V.A.

ALLEGATO 1/B

# IVA

## ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

(1) SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

dipendenza

ATTESTA che:

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO M F — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA e PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC — CAP — COMUNE — PROV

NUMERO DI PARTITA I.V.A. — CODICE FISCALE

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, sul conto dell'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, alla competente sezione di tesoreria provinciale,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (6) 1 9 per il periodo:

(5) CONTRIBUENTI TRIMESTRALI — ACCONTO — CONTRIBUENTI MENSILI — ACCONTO

| 31 | 32 | 33 | 99 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 19 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

la somma di L. (7) .000 (IN CIFRE) (Lire ____________ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante alla predetta sezione di tesoreria provinciale entro i prescritti termini

| LUOGO | (8) DATA (giorno mese anno) | CODICE AZIENDA | CODICE DIPENDENZA |
|---|---|---|---|
| | | | |

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/C

# IVA

## ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

(1) SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

dipendenza

ATTESTA che:

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — SESSO M F — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C A P — COMUNE — PROV

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3)

CODICE FISCALE (2)

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, sul conto dell'Ufficio I.V.A. nella c... circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, alla competente sezione di tesoreria provinciale.

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (4) 1 9 per il periodo:

(5) CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ACCONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 31 | 32 | 33 | 99 | 34 | 35 |

(5) CONTRIBUENTI MENSILI

| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | [illegible] | [illegible] | NOV | DIC | [illegible] | ACCONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 99 | 13 |

la somma di L. (7) .000 (in cifre) (Lire ______ (in lettere))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante alla predetta sezione di tesoreria provinciale entro i prescritti termini

| LUOGO | (8) DATA (giorno, mese, anno) | CODICE AZIENDA | CODICE DIPENDENZA |
|---|---|---|---|
| | | | |

..........................................................

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

# BANCA D'ITALIA

ALLEGATO 2

N.

**TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**

SEZIONE DI ____________________

DA COMPILARE A CURA DEL VERSANTE

Contabilità speciale intestata all'ufficio IVA di ....................(*)
(D.L. 11 aprile 1989, n. 125)

Il ______________________________
(denominazione dell'Azienda di credito versante)

______________ codice azienda ________ codice capofila __________

ha versato il giorno .............. presso questa sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato per conto dell'ufficio IVA di

la somma di L. ______________________________

(L. ______________________________)
(in lettere)

da accreditare alla contabilità speciale sopraindicata, come da distinta /dichiarazione di pagamento I.V.A. n. ______________

______________________________

______________________________

(*) precisare per le provincie in cui si abbia pluralità di uffici il numero dell'ufficio IVA

Il presente versamento è compreso nella quietanza mod. 80 T. n. ______ oggi rilasciata da questa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sulla contabilità speciale n. ______

______________ li ______________

IL CASSIERE

______________

Timbro tondo della Sezione di Tesoreria

IL CAPO DELLA SEZIONE

______________

1 - DA CONSEGNARE AL VERSANTE

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

# IVA
## DISTINTA DI PAGAMENTO (1)

TESORERIA PROVINCIALE SEZIONE DI ____________________

SULLA CONTABILITÀ SPECIALE DELL'UFFICIO IVA DI ____________________

| CODICI | |
|---|---|
| AZIENDA DI CREDITO | DIPENDENZA SPORTELLO |
| | |

| DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO |
|---|
| GIORNO / MESE / ANNO |
| |

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si è provveduto ad effettuare il seguente pagamento :

| DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2) | TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI | TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA | IMPORTO NETTO DA PAGARE (a — b) | NUMERO DI ATTESTATI |
|---|---|---|---|---|
| GIORNO / MESE / ANNO | a | b | c | d |
| | .000 | .000 | .000 | |

L'importo netto da pagare viene maggiorato/diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) ______ ______ .000 (±)

numero anno

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PAGAMENTO L. .000

(Lire ____________________)

QUIETANZA N. ____________

DEL ____________

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali

(2) Va compilato con un'unica data di conferimento deleghe

(3) Va compilato esclusivamente con un unico numero di documento, comprensivo di codice di controllo

ALLEGATO 5.1

## CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti IVA dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . . . . . . . = 9;
numero di caratteri per pollice . = 1600. oppure 6250;
tipo di codifica . . . . . . . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

oppure nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . . . . . . . = 18;
numero di caratteri per pollice . = 38.000;
tipo di codifica . . . . . . . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma;
codice del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
denominazione in chiaro del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
azienda o ente che trasmette il supporto;
densità di registrazione (6250 o 1600);
oggetto: operazioni IVA relative a periodo.............................;
numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;
numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina.

Come primo elemento del contenuto di ogni bobina deve essere inserito un «record di testa» al fine di permettere, la fase di lettura del nastro, la classificazione automatica delle informazioni in esso contenute.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4 costituiscono una «unità di registrazione» a se stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle «unità di registrazione», che deve figurare al completo su un'unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta dai seguenti records lunghi 56 caratteri:

1) record di testa;
2) record dettaglio;
3) record anagrafico.

La lunghezza del record fisico è di 5600 bytes. per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

ALLEGATO 5.2

1) *Descrizione del record identificativo del nastro*

| Posizione | Descrizione campo | Tipo rapp. dei dati | Valore |
|---|---|---|---|
| 1- 1 | Tipo record. . . . . . . . . . | D.E. | 1 |
| 2- 5 | Codice ente che ha prodotto il nastro (Codice C.E.D.). . . | D.E. | |
| 6-11 | Data iniziale del periodo . . . | D.E. | |
| 12-17 | Data finale del periodo. . . . | D.E. | |
| 18-19 | Numero d'ordine della bobina | D.E. | |
| 20-22 | Progressivo d'invio. . . . . . . | D.E. | |
| 23-29 | Numero unità di registrazione | D.E. | |
| 30-35 | Numero records di dettaglio . | D.E. | |
| 36-40 | Numero aziende di credito . . | D.E. | |
| 41-46 | Data di produzione del nastro | D.E. | |
| 47-56 | Filler. . . . . . . . . . . . . . | A.N. | Spazi |

2) *Descrizione del record di testa*

| Posizione | Descrizione campo | Tipo rapp. dei dati | Valore |
|---|---|---|---|
| 1- 1 | Tipo record. . . . . . . . . . | D.E. | 1 |
| 2- 5 | Codice azienda delegata. . . . | D.E. | |
| 6- 9 | Codice dipendenza capofila. . | D.E. | |
| 10-17 | Numero distinta o dichiarazione di pagamento . . . . . . | D.E. | |
| 18-19 | Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento . . . . . . . | D.E. | |
| 20-25 | Data di conferimento deleghe | D.E. | |
| 26-56 | Filler. . . . . . . . . . . | A.N. | Spazi |

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma sesto dell'art. 2. o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

ALLEGATO 5.3

*3) Descrizione del record dettaglio*

| Posizione | Descrizione campo | Tipo rapp dei dati | Valore |
|---|---|---|---|
| 1- 1 | Tipo record. . . . . . . . . . . | D.E. | 2 |
| 2- 5 | Codice dipendenza delegata. . | D.E. | |
| 6-21 | Codice fiscale. . . . . . . . . . | A.N. | |
| 22-32 | Numero di partita IVA. . . . | D.E. | |
| 33-33 | Codice di errore della partita IVA. . . . . . . . . . . . . | D.E. | Ø = partita corretta<br>1 = partita IVA errata |
| 34-46 | Importo attestato . . . . . . . | D.E. | |
| 47-50 | Periodo d'imposta . . . . . . . | D.E. | Anno periodo |
| 51-51 | Codice errore del periodo d'imposta . . . . . . . . . . . . . | D.E. | Ø = periodo esatto<br>1 = periodo errato |
| 52-53 | Sigla della provincia del domicilio fiscale. . . . . . . . . | D.E. | ROMA = RM |
| 54-54 | Codice errore della provincia | D.E. | Ø = provincia esatta<br>1 = provincia errata |
| 55-55 | Codice record anagrafico . | D.E. | Ø = non presente<br>1 = presente |
| 56-56 | Filler. . . . . . . . . . . . . | A.N. | Spazio |

ALLEGATO 5.4

Il campo «codice errore partita IVA» normalmente posto = Ø, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra del numero di partita IVA, indicate dal contribuente, non corrisponda al codice dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita IVA, non corrisponda al risultato della verifica seguente:

si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2°, 4°, 6°, 8° e 10°) a partire da sinistra del campo «numero di partita IVA»: tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1°, 3°, 5°, 7° e 9°) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita IVA deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al completamento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo «codice record anagrafico» deve essere impostato = Ø nel caso in cui il record dettaglio non sia seguito dal record anagrafico corrispondente; deve essere impostato = 1 nel caso contrario, ovvero nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale siano errati.

Il campo «codice errore periodo d'imposta» normalmente posto = Ø, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento della delega in relazione al periodo di riferimento, non è compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

| Periodo di riferimento | Estremi di tempestività della data delega |
|---|---|
| 01 | 1° febbraio : 20 febbraio, dell'anno di riferimento |
| 02 | 1° marzo : 20 marzo, dell'anno di riferimento |
| 03 | 1° aprile : 20 aprile, dell'anno di riferimento |
| 04 | 1° maggio : 20 maggio, dell'anno di riferimento |
| 05 | 1° giugno : 20 giugno, dell'anno di riferimento |
| 06 | 1° luglio : 20 luglio, dell'anno di riferimento |
| 07 | 1° agosto : 20 agosto, dell'anno di riferimento |
| 08 | 1° settembre : 20 settembre, dell'anno di riferimento |
| 09 | 1° ottobre : 20 ottobre, dell'anno di riferimento |
| 10 | 1° novembre : 20 novembre, dell'anno di riferimento |
| 11 | 1° dicembre : 20 dicembre, dell'anno di riferimento |
| 12 | 1° gennaio : 20 gennaio, dell'anno successivo a quello di riferimento |
| 13 | 1° dicembre : 20 dicembre, dell'anno di riferimento |
| 31 | 1° aprile : 5 maggio, dell'anno di riferimento |
| 32 | 1° luglio : 5 agosto, dell'anno di riferimento |
| 33 | 1° ottobre : 5 novembre, dell'anno di riferimento |
| 34 | 1° gennaio : 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento |
| 35 | 1° dicembre : 20 dicembre, dell'anno di riferimento |
| 99 | 1° gennaio : 5 marzo, dell'anno successivo a quello di riferimento |

Il campo «codice errore sigla provincia» normalmente posto = Ø viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

4) *Descrizione del record anagrafico*

| Posizione | Descrizione campo | Tipo rapp. dei dati | Valore |
|---|---|---|---|
| 1- 1 | Tipo record. . . . . . . . . . . | D.E. | 3 |
| 2-13 | Cognome . . . . . . . . . . . . | A.N. | |
| 14-25 | Nome . . . . . . . . . . . . . . | A.N. | |
| 26-26 | Sesso. . . . . . . . . . . . . . | A.N. | M = sesso maschile<br>F = sesso femminile |
| 27-32 | Data di nascita. . . . . . . . . | D.E. | |
| 33-53 | Comune di nascita. . . . . . . | A.N. | |
| 54-55 | Sigla della provincia del comune di nascita. . . . . . . . . | A.N. | Roma = RM |
| 56-56 | Filler. . . . . . . . . . . . . . . | A.N. | Spazio |

Il record anagrafico deve essere registrato nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale, indicati dal contribuente, siano entrambi errati. Il record anagrafico deve sempre seguire, nell'ordine, il record dettaglio cui si riferisce.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni «unità di registrazione» con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni «unità di registrazione», il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e «unità di registrazione» quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

— rettifica presso l'ufficio IVA del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;
— integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La «unità di registrazione» eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una «unità di registrazione» già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera «unità di registrazione» inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio ed eventuali records anagrafici.

5) *Descrizione del record di testa sostitutivo*

| Posizione | Descrizione campo | Tipo rapp. dei dati | Valore |
|---|---|---|---|
| 1- 1 | Tipo record. . . . . . . . . . . | D.E. | 7 |
| 2- 5 | Codice azienda dell'unità da annullare. . . . . . . . . . . | D.E. | |
| 6- 9 | Codice dipendenza/capofila dell'unità di registrazione da annullare. . . . . . . . . . . | D.E. | |
| 10-17 | Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare . . . . . | D.E. | |
| 18-19 | Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento . . . . . . . . . | D.E. | |
| 20-23 | Codice azienda della nuova unità . . . . . . . . . . . . . | D.E. | |
| 24-27 | Codice dipendenza/capofila della nuova unità . . . . . . | D.E. | |
| 28-35 | Numero documento di pagamento della nuova unità. . | D.E. | |
| 36-37 | Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento della nuova unita'.. | D.E. | |
| 33-43 | Data di conferimento della delega della nuova unità . | D.E. | |
| 44-56 | Filler. . . . . . . . . . . . . . . | A.N. | Spazi |

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio e records anagrafici della nuova «unità di registrazione» anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una «unità di registrazione» si dovrà invece procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa sostitutivo.

L'unità di registrazione sostitutiva deve pervenire entro il primo periodo successivo previsto per la consegna dei supporti.

91A5203

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 novembre 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Nove di Cuori» a r.l., in Sondrio, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 7 novembre 1991, effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Nove di Cuori» a r.l., con sede in Sondrio, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «Nove di Cuori» a r.l., con sede in Sondrio, costituita per rogito notaio dott. Lucia Balconi, in data 4 gennaio 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e l'avv. Angelo Verga, residente in via Donatori del sangue, 37, Busto Arsizio, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1991

*Il Ministro*: MARINI

91A5247

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 3 ottobre 1991.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica statutaria approvate dagli organi accademici di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 16 marzo 1991;

Viste le deliberazioni di adeguamento al predetto parere del Consiglio universitario nazionale, adottate dagli organi accademici;

Decreta:

*Articolo unico*

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 67 dello statuto di questo Ateneo, relativo al corso di laurea in lettere, vengono aggiunti all'elenco degli insegnamenti complementari e precisamente dopo storia della Sicilia medioevale i seguenti nuovi insegnamenti:

linguistica generale;

storia della storiografia medievale;

storia dell'arte bizantina;

geografia storica del mondo antico;

letteratura umanistica greca;

filologia patristica;

storia della miniatura e delle arti minori;

teatro e drammaturgia classica;

storia della Sicilia moderna;

metodologia della ricerca storica;

agiografica;

storia dell'Europa orientale.

Nell'art. 68 dello statuto di questo Ateneo, relativo al corso di laurea in filosofia viene aggiunto all'elenco degli insegnamenti complementari e precisamente dopo storia della storiografia filosofica i nuovi insegnamenti:

ermeneutica filosofica;
storia e tecnica dei mezzi dell'informazione;
bioetica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 3 ottobre 1991

*Il rettore:* STAGNO D'ALCONTRES

91A5189

## UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 13 settembre 1991.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 110 dello statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma (ed. 1988) è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 110.

*Secondo biennio:*

*a)* Indirizzo generale:

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

1) struttura della materia;
2) istituzioni di fisica teorica;
3) metodi matematici della fisica;
4) laboratorio di fisica I;
5) corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera G;
6) fisica superiore;
7) fisica teorica;
8) laboratorio di fisica II;
9) corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera G.

Uno dei corsi a scelta dovrà essere di matematiche superiori. La facoltà indicherà anno per anno nell'ordine degli studi i corsi di matematiche superiori che possono essere scelti.

*b)* Indirizzo didattico:

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

1) struttura della materia;
2) istituzioni di fisica teorica;
3) metodi matematici per la fisica;
4) complementi di fisica generale I;
5) preparazione esperienze didattiche I;
6) storia della fisica;
7) complementi di fisica generale II;
8) preparazione esperienze didattiche II;
9) corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera D.

Qualora il corso di storia della fisica non venisse svolto, gli studenti dovranno seguire un altro corso tra i complementari contrassegnati con la lettera D.

*c)* Indirizzo applicativo:

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

1) struttura della materia;
2) istituzioni di fisica teorica;
3) metodi matematici della fisica;
4) laboratorio di fisica I;
5) laboratorio di fisica II;

6-7) corsi fondamentali stabiliti dalla facoltà nell'ordine degli studi;

8-9) corsi complementari a scelta dello studente fra quelli contrassegnati nell'elenco con la lettera A.

L'indirizzo applicativo può avere orientamenti differenti determinati dalla scelta operata dalla facoltà per i corsi 6-7.

I corsi di struttura della materia, istituzioni di fisica teorica, metodi matematici della fisica, fisica superiore, fisica teorica, complementi di fisica generale I e II possono essere accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Sono insegnamenti complementari i seguenti:

A 1) algebra;
G 2) algebra superiore;
GDA 3) analisi numerica;
GDA 4) analisi numerica III;
G 5) analisi superiore;
GDA 6) astrofisica;
GDA 7) astronomia;
GDA 8) biofisica;
GA 9) calcolatori elettronici;

GA 10) calcolo delle probabilità;
GDA 11) calcolo delle probabilità II;
GDA 12) chimica fisica;
GDA 13) chimica fisica biologica;
GA 14) cibernetica;
GDA 15) complementi di fisica;
GA 16) conduzione elettrica nei gas;
GDA 17) cosmologia;
GDA 18) costanti fisiche fondamentali;
GDA 19) cristallografia;
GA 20) elettroacustica;
GDA 21) elettromagnetismo;
GDA 22) elettronica;
GA 23) elettronica applicata;
GDA 24) elettronica dei dispositivi a stato solido;
GDA 25) fisica dei liquidi;
GDA 26) fisica dei metalli;
GA 27) fisica dei solidi;
GDA 28) fisica del sistema solare;
GA 29) fisica della ionosfera;
GA 30) fisica delle basse temperature;
G 31) fisica delle particelle elementari;
GD 32) fisica matematica;
GA 33) fisica molecolare;
GDA 34) fisica nucleare;
GDA 35) fisica sanitaria;
GA 36) fisica spaziale;
DA 37) fisica superiore;
DA 38) fisica teorica;
GDA 39) fisica terrestre;
GDA 40) geofisica della terra solida;
GDA 41) geologia;
GA 42) geoagnetismo;
G 43) geometria differenziale;
GDA 44) istituzioni di fisica nucleare;
GDA 45) lingua inglese;
GA 46) logistica matematica;
GDA 47) logistica matematica II;
GDA 48) matematica applicata I;
GDA 49) matematica applicata II;
GDA 50) matematica combinatoria;
GD 51) matematiche superiori;
GDA 52) meccanica dei fluidi;
GDA 53) meccanica statistica;
GD 54) meccanica superiore;
GA 55) meteorologia;
GDA 56) oceanografia;
GDA 57) ottica quantistica;
GA 58) raggi cosmici;
GA 59) sismologia;
GDA 60) spettroscopia;
GA 61) spettroscopia a radiofrequenza (per fisici);
GDA 62) spettroscopia molecolare;
GA 63) storia della fisica;
GDA 64) strumentazione fisica ed impianti;
GA 65) tecnica della programmazione;
GDA 66) teoria dei campi;
GA 67) teoria delle funzioni;
GDA 68) teoria e metodi dell'ottimizzazione;
GDA 69) teoria ed applicazione delle macchine colcolatrici I;
GDA 70) teoria ed applicazione delle macchine colcolatrici II;
GD 71) teorie quantistiche;
G 72) teorie relativistiche.

Alcuni dei corsi elencati possono essere semestrali, in tal caso due corsi semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono ad uno annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

*Il rettore:* TECCE

91A5190

## UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1991.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di ingegneria in data 6 novembre 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Vista la comunicazione ministeriale di cui a telex in data 16 settembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Nello statuto del corso di laurea in ingegneria meccanica, nell'elenco degli insegnamenti obbligatori, la disciplina «disegno industriale» è sostituita con «disegno di macchine».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 settembre 1991

*Il pro-rettore:* ZAMPI

91A5188

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 novembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«*Progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare* relativa all'elezione diretta del Primo Ministro; della Camera e del Senato con un sistema misto maggioritario e proporzionale; e dei presidenti delle regioni a statuto ordinario».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via G. Marcora, 18/20, presso A.C.L.I.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 novembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli comunali e regionali».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via G. Marcora, 18/20, presso A.C.L.I.

**91A5248**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Autorizzazione all'Istituto per la cooperazione e lo sviluppo internazionali, in Piacenza, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 23 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1991, registro n. 18 Esteri, foglio n. 273, è stato autorizzato l'Istituto per lo sviluppo e la cooperazione internazionali, con sede in Piacenza, a conseguire un legato consistente in vari immobili siti in Brescia, il cui ricavato sarà destinato agli scopi istituzionali dell'ente.

**91A5191**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia a r.l. «Esmeralda», in Roma

Con decreto ministeriale 5 novembre 1991 i poteri conferiti all'avv. Paris Carretta, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. «Esmeralda», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 5 maggio 1992.

Con lo stesso decreto sono stati conferiti al suddetto commissario governativo ai sensi del secondo comma dell'art. 2543 del codice civile i poteri dell'assemblea al fine di procedere alla nomina del collegio sindacale dell'anzidetta cooperativa.

**91A5192**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 30 settembre 1991, sono state collocate in classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 1991:

| Specialità | Modalità di prescrizione | Prezzo | Numero di codice |
|---|---|---|---|
| *Clopixol* - Pierrel | | | |
| 30 cprs mg 10 | RB 30 | 16.150 | 026890020 |
| 20 cprs mg 25 | RB 30 | 23.400 | 026890032 |
| 10 cprs mg 40 | RB 30 | 18.900 | 026890044 |
| 10 fiale mg 10 | RB 30 | 13.900 | 026890057 |
| gocce, flac 20 ml 2% | RB 30 | 19.150 | 026890069 |
| *Tensanil* - Zyma | | | |
| 14 compresse bisecabili mg 10 | B 40 | 33.500 | 027662028 |

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 1991:

| Specialità | Modalità di prescrizione | Prezzo | Numero di codice |
|---|---|---|---|
| *Bio-Insulin 10/90* - Guidotti | | | |
| flac. 10 ml da 40 U/ml | A | 13.200 | 025802176 |
| flac. 10 ml da 100 U/ml | A | 25.450 | 025802188 |
| *Bio-Insulin 20/80* - Guidotti | | | |
| flac. 10 ml da 40 U/ml | A | 13.200 | 025802190 |
| flac. 10 ml da 100 U/ml | A | 25.450 | 025802202 |
| *Bio-Insulin 30/70* - Guidotti | | | |
| flac. 10 ml da 40 U/ml | A | 13.200 | 025802214 |
| flac. 10 ml da 100 U/ml | A | 25.450 | 025802226 |
| *Bio-Insulin 40/60* - Guidotti | | | |
| flac. 10 ml da 40 U/ml | A | 13.200 | 025802238 |
| flac. 10 ml da 100 U/ml | A | 25.450 | 025802240 |
| *Bio-Insulin L* - Guidotti | | | |
| flac. 10 ml da 40 U/ml | A | 13.200 | 025802253 |
| flac. 10 ml da 100 U/ml | A | 25.450 | 025802265 |
| *Exocin* - Allergan | | | |
| collirio 0,3% ml 5 | B 40 | 9.800 | 027234018 |
| pomata 0,3% g 3,5 | B 40 | 8.250 | 027234020 |
| *IG Rabbia* - Sclavo | | | |
| 1 flac. tappo perf. ml 2 U.I. 300 | RB 30 | 94.470 | 026457022 |
| 1 siringa p.i. ml 2 U.I. 300 | RB 30 | 95.160 | 026457034 |
| *Livial* - Organon | | | |
| 30 compresse mg 2,5 | B 40 | 46.700 | 028035018 |
| *Serovit* - Zilliken | | | |
| 30 caps mg 50 | RB 40 | 12.750 | 026331013 |
| 20 caps mg 100 | RB 40 | 15.000 | 026331025 |
| grat, 20 bust mg 25 | RB 40 | 7.800 | 026331037 |

Con decreto del Ministro della sanità, datato 30 settembre 1991 la ditta Wellcome è stata autorizzata a modificare da «25 compresse» a «12 compresse» la confezione della specialità medicinale Actifed. Contestualmente la specialità stessa nelle confezioni 12 compresse (cod. 018723066) e sciroppo 100 ml (cod. 018723078) è stata collocata nella classe *c)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Il predetto decreto ha effetto dal 1° novembre 1991 e da tale data la confezione in compresse non è più prescrivibile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto del Ministro della sanità del 30 settembre 1991 sono state collocate nella classe *d)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le seguenti specialità medicinali:

| Specialità | Modalità di prescrizione | Prezzo | Numero di codice |
|---|---|---|---|
| *Benzatrone* - Amsa<br>3 fiale ml 1 mg 5 I.M. | B 30 | 3.055 | 005304047 |
| *Duo Ormogyn* - Amsa<br>forte 1 fiala ml 2 I.M. | B 40 | 4.000 | 012360020 |
| *Vaccino Antipiogeno Polivalente* - Bruschettini<br>5 fiale ml 2 I.M. | B 40 | 4.795 | 011014014 |
| *Vaccino Antipneumocatarrale* - Bruschettini<br>5 fiale ml 2 I.M. | B 40 | 4.795 | 002961011 |
| *Vaccino Antistafilococcico Curativo* - Bruschettini<br>5 fiale ml 2 | B 40 | 4.885 | 020464018 |

Conseguentemente le confezioni in parola non sono più erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale a partire dal 120° giorno successivo a quello della data del decreto stesso.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate con decreti ministeriali del 30 settembre 1991.

| IN LUOGO DI: | LEGGASI: |
|---|---|
| *Antacal* - Bioresearch | *Antacal* - Errekappa Euroterapici (D.M. 30-9-91) |
| *Calciparina* - Italfarmaco<br>s.c. 10 f sir 0,8 ml 20.000 U.I. | *Calciparina* - Italfarmaco (D.M. 30-9-91)<br>iv, 10 f sir 4 ml 20.000 U.I. |
| *Clarvisan* - Allergan<br>1 fl liof + solv 7 ml | *Clarvisan PVA* - Allergan (D.M. 30-9-91)<br>1 fl liof + solv 7 ml |
| *Ferritin Complex* - ABC<br>os 10 fl ml 7,5 (cod. 018376020) | *Ferritin Complex* - ABC (D.M. 30-9-91)<br>os 10 fl ml 8 (cod. 018376032) |

I lotti della predetta specialità medicinale recanti il numero di codice 018376020 prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ha autorizzato la variazione dei principi attivi e degli eccipienti, devono essere ritirati dal commercio alla data che sarà indicata con successivo provvedimento.

| IN LUOGO DI: | LEGGASI: |
|---|---|
| *Ferritin Oti* - ABC<br>ped 10 fl 10 ml 20 mg (cod. 012238010)<br>ad, 10 fl 10 ml 40 mg (cod. 012238022)<br>20 capsule 40 mg (cod. 012238046) | *Ferritin Oti* - ABC (D.M. 30-9-91)<br>ped 10 fl 8 ml 40 mg (cod. 012238059)<br>ad, 10 fl 8 ml 62,5 mg (cod. 012238061)<br>20 capsule 62,5 mg (cod. 012238073) |

I lotti della predetta specialità medicinale prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ha autorizzato la variazione dei principi attivi e degli eccipienti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, devono essere ritirati dal commercio alla data che sarà indicata con successivo provvedimento.

| IN LUOGO DI: | LEGGASI: |
|---|---|
| *Folanemin* - Farmades<br>10 compresse mg 15 (cod. 027352018) | *Levofolene* - Farmades (D.M. 30-9-91)<br>10 compresse (cod. 027352020) |
| *Mucovent* - Schering Plough | *Mucovent* - Doppel Farmaceutici (D.M. 30-9-91) |
| *Muvial* - Italfarmaco<br>30 capsule mg 100<br>30 bustine mg 100 | *Muvial Mite* - Italfarmaco (D.M. 30-9-91)<br>30 capsule mg 100<br>30 bustine mg 100 |

Le specialità medicinali Alginor - Allergina - Biotrixina - Gefarnax - Gefarnil - Gefarnil Compositum - Mantadan - Mucosolvan - Nisidol - Rapitux - Solvelin De Angeli - Spriropent - Sulfalex - Ticinil - Ticinil Calcico - Zepelin - Zerinol già registrate a nome della società De Angeli sono ora registrate, con gli stessi codici a suo tempo assegnati, a nome della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

91A5173

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, in Rocca di Neto, in amministrazione straordinaria.**

Nella riunione del 30 ottobre 1991, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca di Neto (Catanzaro) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 28 ottobre 1991 in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 testo unico delle casse rurali e artigiane e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — l'avv. Mauro Leporace è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

91A5196

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Scioglimento di alcune società cooperative e nomina dei commissari liquidatori**

Con deliberazione n. 5385 del 25 ottobre 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale di Giais - Società coop. a r.l.», con sede in Giais, costituita il 2 febbraio 1973 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, viale della Repubblica, 74.

Con deliberazione n. 5386 del 25 ottobre 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale di S. Andrea di Pasiano - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Andrea di Pasiano, costituita il 7 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Aviano ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, viale della Repubblica, 74.

Con deliberazione n. 5387 del 25 ottobre 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa di consumo di Masarolis - Soc. coop. a r.l., con sede in Masarolis di Torreano, costituita l'11 novembre 1945 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13.

91A5197

**Provvedimenti concernenti società cooperative**

Con deliberazione n. 5388 del 25 ottobre 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1992 il mandato conferito al rag. Felice Colonna con studio in Udine, via Morpurgo, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

Con deliberazione n. 5390 del 25 ottobre 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1992 il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13, in ordine alla gestione commissariale della «Torricelle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pradamano, costituita il 3 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli.

Con deliberazione n. 5391 del 25 ottobre 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1992 il mandato conferito al geom. Lanfranco Sarasso, residente in Udine, via Molin Nuovo, 48/1, in ordine alla gestione commissariale della «Weissenfels - Soc. coop. edilizia a r.l.», costituita il 7 settembre 1964 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Tarvisio.

91A5198

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto 18 giugno 1991 del rettore dell'Università della Basilicata in Potenza recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1991)

Alla pag. 8, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 2) dell'art. 26 del decreto rettorale citato in epigrafe, dove è scritto: «2) corso di laurea in ingegneria *civile*», si legga: «2) corso di laurea in ingegneria *edile*».

91A5201

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

| | | |
|---|---|---|
| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| | - annuale | L. 315.000 |
| | - semestrale | L. 170.000 |
| Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali | | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | - annuale | L. 600.000 |
| | - semestrale | L. 330.000 |
| Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | | |
| | - annuale | L. 800.000 |
| Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | | |
| | - annuale | L. 530.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
**(Serie generale - *Supplementi ordinari - Serie speciali*)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 9 0 9 1 *

**L. 1.200**